

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
Sede Legale: Comune di Fara Filiorum Petri

**SEDUTA DEL 29/12/2015 N.RO 29**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: Impignorabilità presso Tesoriere delle somme per 1<sup>a</sup> semestre 2016.**

L'anno Duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre dalle ore 15,30, in Fara Filiorum Petri, convocato nei modi e forme di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera n.8 del 16/10/2014 dell'Assemblea, nelle persone dei Sigg.ri:


			Presente	Assente
1	Piergiuseppe Mammarella	Presidente	X	
2	Katja Baboro	V. Presidente	X	
3	Camillo D'Onofrio	Componente	X	
4	Alfonso Pirozzi	Componente	X	
5	Marcello Salerno	Componente	X	

E' presente il Direttore Generale Ing. Peppino Grosso, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 61 del 04/09/13.

La Sig.ra Ilenia Di Francesco esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



**IL SEGRETARIO**

*Ilenia Di Francesco*

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'art. 159 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Considerato che gli enti locali assumono normalmente obbligazioni di diritto privato nei confronti di terzi per lo svolgimento delle proprie attività e che soggiacciono, al pari di qualsiasi persona fisica e giuridica, al principio generale dell'art. 2740 cod. civ.;

Visto in particolare l'art. 2740 comma 2 del cod. civ.;

Rilevato che:

- in caso di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.A. non é diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione (Cass. civ. n. 4496 del 10.7.1986);
- le limitazioni alla responsabilità patrimoniale che la legge prevede in favore delle P.A. riguardano i beni c.d. indisponibili, sia immobili che mobili, che non possono essere sottratti alla disponibilità del soggetto pubblico senza pregiudizio per la collettività in quanto gravati da vincoli di destinazione;
- mentre i beni immobili indisponibili ed il relativo regime giuridico sono individuati dal codice civile agli artt. 826 e ss., per il denaro e per gli altri valori mobiliari occorre riferirsi in particolare all'art. 159;

Visto l'art. 159 del T.U. n. 267/00, il quale detta disposizioni in ordine alle procedure di esecuzione forzata ed espropriazione forzata, prevedendo che le somme destinate ai servizi che si andranno a specificare non sono soggette alle procedure di esecuzione ed espropriazione forzata;

Dato atto che la procedura esecutiva non può svolgersi nei confronti delle somme destinate:

- a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 3 mesi successivi;
- b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili, quali nel nostro caso:
  - adeguamento della discarica consortile alle norme di legge;
  - gestione post trentennale della medesima discarica;

Considerato che fra le attività ed i servizi predetti possono essere annoverate le seguenti somme:

- gestione post chiusura discarica consortile € 143.000,00
- copertura definitiva della discarica consortile - II° lotto € 448.000,00
- consolidamento della discarica - I° lotto € 35.000,00
- consolidamento della discarica - II° lotto € 140.000,00

Preso atto che a tutt'oggi, tenuto conto che nell'attuale normativa vigente in materia di consorzi, assume particolare rilievo la distinzione introdotta tra consorzi di funzioni e consorzi di servizi, che trae origine dalla previsione legislativa secondo cui i consorzi di funzione devono essere soppressi, art.2 comma 186 lett. E) della legge 23.12.2009 N°191 come modificato dalla legge 26.03.2010 N°42;

Dato atto che a tal proposito la Corte dei Conti è intervenuta fornendo specifici elementi di distinzione tra i consorzi di funzione ed i consorzi di servizi al fine di delineare una univoca interpretazione della previsione contenuta nella legge citata;

Dato atto che, secondo l'interpretazione resa dalla Corte dei Conti, rientra nella categoria dei consorzi di servizi gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali a più enti territoriali e pertanto la concreta tipologia va individuata compiendo una ricognizione delle norme settoriali, nonché valorizzando le previsioni contenute nello statuto consortile dell'organismo partecipato (Corte dei conti - Sez. Lombardia 30.12.2010 N°1082);

Rilevato che il Consorzio comprensoriale del Chietino è stato costituito ai sensi della L.R. n°74/1988 in applicazione del D.P.R.n°915/1986, oggi sostituito dalle ulteriori norme che si sono succedute in materia e dato atto che trattasi di normativa settoriale;

Ricordato che nel caso di specie, il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art.24 della legge N°142/1990, oggi trasfuso nell'art.31 del TUEL per la gestione associata del servizio degli impianti RSU, come si evince dal comma 3 dell'art.1 dello Statuto Consortile;

Preso atto che dall'esame dell'art. 31 TUEL gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili;

Visto il D.M. dell'Interno 28/05/1993, art. 1, il quale, nell'individuare i servizi locali indispensabili dei Comuni ai fini della quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, ha inserito tra questi il servizio di igiene ambientale;

Rilevato che gli Uffici del Consorzio hanno provveduto ad individuare le somme che per il primo semestre 2016 non possono essere soggette ad esecuzione forzata come di seguito elencate:

SERVIZI	SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
1 - Personale + oneri riflessi	€. 16.000,00
2 - Rate di mutuo	€. 67.862,77
3 - Organi istituzionali	€. 21.000,00
4 - Amministrazione generale	€. 18.500,00
5 - Gestione post-chiusura discarica	€. 143.000,00
6 - Copertura definitiva della discarica- II° lotto	€. 448.000,00
7 - Consolidamento discarica - I° lotto	€. 35.000,00
8 - Consolidamento Discarica - II° lotto	€. 140.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 889.362,77</b>

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Consortile;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale




Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di quantificare presumibilmente in Euro 889.362,77 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2016, con effetto dal 1° Gennaio 2016 al 30 Giugno 2016;
- 2) di precisare esplicitamente che le somme indicate, che saranno disponibili presso il Tesoriere per il suddetto semestre, sono insequestrabili ed impignorabili;
- 3) di disporre la notifica immediata ed urgente del presente atto al Tesoriere per quanto di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, visto l'esito unanime della votazione all'uopo espletato.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL DIRETTORE GENERALE



IL SEGRETARIO